



Comune di Rimini

Il Sindaco

Prot. 90160

Rimini, 19 MAG. 2014

DIVIETI DI BALNEAZIONE TEMPORANEI E RELATIVE MISURE DI GESTIONE

IL SINDACO

VISTA la normativa vigente in materia di balneazione:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ;

- il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione";

- l'Ordinanza Balneare n. 1/2014 della Regione Emilia-Romagna, approvata con Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 4551 del 04.04.2014;

CONSIDERATO che l'articolo 1 commi 1 e 2 dell'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2014 prevede che la stagione balneare 2014 sia compresa tra il 16 aprile e il 05 ottobre 2014 e che l'attività balneare debba avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre;

CONSIDERATO che la Provincia di Rimini con Delibera di Giunta n.218 del 18.12.2013 "Classificazione delle acque di balneazione riferite alla stagione 2013 ed individuazione delle acque di balneazione e dei relativi punti di campionamento, ai sensi del D.Lgs. 116/08 per la stagione 2014":

a) individua al punto 1 del dispositivo di classificare le acque, come riportato nell'Allegato A di balneazione individuate nella stagione 2013 dalla Delibera di G.P. n.218 del 18.12.2013, sulla base dei risultati delle analisi delle 4 stagioni precedenti e dei criteri di conversione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 116/2008;

b) individua al punto 2 del dispositivo le acque di balneazione con i relativi punti di campionamento ai sensi del D. Lgs. 116/2008 per la stagione balneare 2014 come riportati nell'Allegato B, con le relative coordinate geografiche (WGS84);

c) al punto 7 dà mandato ai Sindaci di segnalare, con le modalità prevista dal D. Lgs. 116/2008, le acque vietate permanentemente alla balneazione e le zone vietate temporaneamente alla balneazione per motivi igienico – sanitari, qualora nel corso della stagione balneare si verificano situazioni di inquinamento anche di breve durata;

VISTO l'art. 3 lettera f dell'Ordinanza Balneare n. 1/2014 che prevede la segnalazione con appositi cartelli delle zone permanentemente o temporaneamente interdette alla balneazione;

VISTO l'art.3 ultimo capoverso –"Disciplina delle aree in concessione per strutture e stabilimenti balneari" dell'Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2014 dell'Ufficio Demanio Marittimo e Porti Turistici nel quale viene definito che "sull'area in concessione possono essere altresì installate bandiere nazionali ed internazionali e/o recanti informazioni di servizio";

PRESO ATTO della nota della Capitaneria di Porto di Rimini (prot.n.10.10.00/8880 del 24.05.2013) in cui "non si ravvisano motivi ostativi all'esposizione sui pennoni già presenti in spiaggia della bandiera bianca-rossa in due fasce orizzontali per indicare il divieto temporaneo di balneazione in conseguenza di eventi meteorologici avversi";



Comune di Rimini

Il Sindaco

PRESO ATTO che le misure di interdizione della balneazione, indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Ausl Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n.0037532 del 15.04.2014 “Attività di balneazione 2014 – proposta di misure di interdizione della balneazione”, prevedono l’inserimento nella specifica Ordinanza Sindacale a tutela della salute dei bagnanti, l’interdizione temporanea della balneazione in occasione dell’apertura degli sfioratori di piena e a scopo cautelativo e precauzionale in tutte le acque di balneazione interessate dagli sfioratori aperti e per tutta la loro estensione, dal momento dell’apertura delle paratoie fino a 18 ore dopo la loro chiusura;

VISTA la nota prot.n.0032930 del 03.04.2014 del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Ausl Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica in cui si chiede di prevedere anche per l’area delle acque di balneazione antistante lo sfocio del Rio dell’Asse, posto a confine tra il Comune di Rimini e il Comune di Riccione, così come definita nell’Allegato A della Delibera di G.P. n.218 del 18.12.2013 (acqua di balneazione RN-21 Rio dell’Asse, lato Nord), l’applicazione delle misure di interdizione alla balneazione, in quanto *“nel corso della stagione balneare 2013 è stata rilevata una fonte di criticità in corrispondenza dello sfocio a mare del Rio dell’Asse”*;

ATTESO:

a) che il Comune di Rimini è dotato di moderni impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue e dispone di una rete fognaria di “tipo misto” e che tale rete, in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, non può convogliare ai depuratori tutta la massa d’acqua addotta e, pertanto, la parte eccedente viene smaltita tramite “sfioratori di piena”, opere strutturali annesse alla rete fognante ed a tale scopo deputate;

b) che nel Comune di Rimini sono presenti “sfioratori di piena” nelle zone sotto indicate:

Torre Pedrera - canale Pedrera Grande

Torre Pedrera - scaricatore Brancona

Viserbella - scaricatore la Turchia

Viserba - scaricatore Sortie

Viserba - scaricatore Spina/Sacramora

Rivabella - scaricatore Turchetta

Rimini - scaricatore Ausa

Bellariva- scaricatore Colonnella 1

Bellariva - scaricatore Colonnella 2

Rivazzurra - scaricatore Rodella

Miramare - scaricatore Roncasso;

Deviatore Marecchia – scaricatore Rivabella

Deviatore Marecchia – Bypass depuratore Marecchiese e Bypass depuratore Santa Giustina

c) che a confine tra il Comune di Rimini e il Comune di Riccione è presente uno sfioratore di acque bianche denominato Riccione – Rio dell’Asse, per il quale l’Ausl chiede l’applicazione delle misure di interdizione alla balneazione;

d) che la Città di Rimini è stazione turistica balneare di primaria importanza e che pertanto si rende necessaria l’adozione di ogni cautela atta a tutelare la salute pubblica attraverso opportune misure di gestione;

e) che gli eventi meteorologici di particolare intensità possono essere individuati, nel periodo di balneazione, nei fenomeni di “pioggia persistente e/o di notevole intensità”, e che è necessario vietare temporaneamente, ai fini della prevenzione e della tutela della salute dei bagnanti, la balneazione nel tratto di mare antistante lo sbocco a mare di sopra-elencati degli sfioratori di piena di cui alle lettere b) e c), per un tratto di ampiezza pari all’intera acqua di balneazione interessata dallo sfioratore e per il Deviatore Marecchia per un tratto pari all’intera ampiezza delle due acque di balneazione adiacenti (denominate RN12-Foce Marecchia Nord e



Comune di Rimini

Il Sindaco

RN13 – Foce Marecchia Sud), sia durante l'apertura degli sfioratori che per le 18 ore successive alla chiusura degli sfioratori stessi;

f) che sussiste l'esigenza di confermare una procedura amministrativa che dia garanzia di tempestività di intervento anche quando dovessero verificarsi i suddetti eventi meteorologici in orario notturno, festivo o comunque durante la chiusura degli Uffici comunali;

g) l'opportunità, conseguentemente, di provvedere mediante un'unica Ordinanza Sindacale che individui esattamente i punti di collocazione dei divieti temporanei di balneazione e che determini le funzioni specifiche attribuite ad HERA S.p.A. – Distretto Rimini - Direzione Acque Gestione Impianti Fognari e Depurativi, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale, ai Titolari delle Concessioni demaniali marittime di ciascun stabilimento balneare ed alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana, così da rendere tempestivamente esecutivi le seguenti attività:

g-1) obbligo per HERA S.p.A. – Distretto Rimini - Direzione Acque Gestione Impianti Fognari e Depurativi di comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, alla Protezione Civile Comunale, alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana, al Consorzio Con.Co.S. e per esso la Ditta Edil Sagea, ad ARPA Rimini, all'AUSL Rimini e alla Provincia di Rimini sia l'apertura degli sfioratori di piena, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva chiusura;

g-2) obbligo per la Polizia Municipale, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile e la Centrale Operativa, di provvedere, all'apertura degli sfioratori, all'apposizione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione sulle plance già installate a cura della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana come segue:

-in corrispondenza delle fosse;

-ogni 100 m a nord e a sud rispetto all'asse della Fossa per un tratto di ampiezza pari all'intera acqua di balneazione interessata dallo sfioratore e per il Deviatore Marecchia ogni 100 metri per un tratto pari all'intera ampiezza delle due acque di balneazione adiacenti (denominate RN12 -Foce Marecchia Nord- e RN13 – Foce Marecchia Sud-);

sulla linea di delimitazione della fascia di libero transito dalla zona in concessione;

- ▲ di provvedere alla successiva rimozione dei cartelli di divieto trascorse 18 ore dalla chiusura degli sfioratori;
- ▲ di provvedere ad avvisare i Titolari delle Concessioni Demaniali dell'apertura degli sfioratori e della loro successiva chiusura;

g-3) obbligo per HERA S.p.A. – Distretto Rimini - Direzione Acque Gestione Impianti Fognari e Depurativi, di redigere appositi Verbali attestanti le operazioni sopra-descritte (apertura sfioratori e chiusura degli sfioratori), e per la Protezione Civile di redigere appositi verbali di affissione e rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione e delle relative operazioni di controllo, i quali dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientale;

g-4) obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare, o in alternativa per l'affidatario dello stabilimento medesimo, alla comunicazione di apertura degli sfioratori e comunque non oltre le ore 7.30 e fino alle ore 20.00, di innalzare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione come indicata nell'allegato A della presente ordinanza, sulle aste o pennoni presenti nelle postazioni di Salvamento e successivamente di abbassarla 18 ore dopo la comunicazione della chiusura delle paratoie;

VISTO:

- la Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza Balneare n. 1/2014 della Regione Emilia-Romagna (approvata con



Comune di Rimini

Il Sindaco

Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 4551 del 04.04.2014) in merito all'emissione di apposita Ordinanza Sindacale che disponga il divieto di balneazione a tutela della salute dei bagnanti;

Per i motivi igienico-sanitari sopra richiamati

DISPONE

Per la stagione balneare 2014 il seguente modello di comunicazione al pubblico in caso di apertura delle paratoie con chiusura temporanea precauzionale della balneazione:

- Plance fronte e retro formato A2 42x60 cm contenenti le informazioni relative ai divieti temporanei di balneazione in occasione delle aperture delle paratoie (cartello recante divieto temporaneo di balneazione, icona della bandiera dedicata e comunicazione in 5 lingue), da posizionarsi in corrispondenza delle fosse ed ogni 100 m a nord e a sud rispetto all'asse della Fossa per un tratto di ampiezza pari all'intera acqua di balneazione interessata dallo sfioratore e, per il Deviatore Marecchia ogni 100 m per un tratto pari all'intera ampiezza delle due acque di balneazione adiacenti (denominate RN12-Foce Marecchia Nord e RN13 – Foce Marecchia Sud), sulla linea di delimitazione della fascia di libero transito dalla zona in concessione.

- Bandiera di segnalazione ad indicazione del divieto temporaneo di balneazione come indicata nell'allegato A della presente ordinanza da posizionarsi sulle aste esistenti nelle postazioni di Salvamento.

ORDINA

1) durante la stagione balneare 2014, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che causi l'apertura dei seguenti sfioratori di piena:

Torre Pedrera - canale Pedrera Grande
Torre Pedrera - scaricatore Brancona
Viserbella - scaricatore la Turchia
Viserba - scaricatore Sortie
Viserba - scaricatore Spina/Sacramora
Rivabella - scaricatore Turchetta
Rimini - scaricatore Ausa
Bellariva- scaricatore Colonnella 1
Bellariva - scaricatore Colonnella 2
Rivazzurra - scaricatore Rodella
Miramare - scaricatore Roncasso;
Riccione – Rio dell'Asse;
Deviatore Marecchia – scaricatore Rivabella
Deviatore Marecchia – Bypass depuratore Marechiese e Bypass depuratore Santa Giustina

1a è vietata temporaneamente la balneazione nell'intera acqua di balneazione corrispondente agli sfioratori interessati dall'apertura delle paratoie, sia durante l'apertura degli stessi che per le 18 ore successive alla loro chiusura;

1b è vietata temporaneamente la balneazione nelle due acque di balneazione adiacenti la Foce del Deviatore Marecchia, denominate RN12 - Foce Marecchia Nord e RN13 – Foce Marecchia Sud, dal momento dell'apertura e fino a 18 ore dopo la chiusura;

2) alla Società HERA S.p.A. – Distretto Rimini - Direzione Acque Gestione Impianti Fognari e Depurativi di attivarsi nel modo seguente:





Comune di Rimini

Il Sindaco

2a di comunicare immediatamente alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, alla Protezione Civile Comunale, alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana, al Consorzio Con.Co.S e per esso la Ditta Edil Sagea, ad ARPA Rimini, AUSL Rimini e alla Provincia di Rimini sia l'apertura degli sfioratori di piena, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva chiusura;

2b di redigere appositi verbali attestanti le operazioni sopra-descritte;

3) al Comando di Polizia Municipale - Ufficio di Protezione Civile di attivarsi nel modo seguente:

3a di provvedere tempestivamente all'apposizione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione, all'apertura degli sfioratori sulle plance installate come descritto in precedenza;

3b di provvedere alla successiva rimozione dei cartelli di divieto trascorse 18 ore dalla chiusura degli sfioratori così come comunicata da HERA S.p.A.;

3c di provvedere alle operazioni di controllo della permanenza dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione e della bandiera di segnalazione sulle aste delle postazioni di Salvamento durante le 18 ore di permanenza degli stessi;

3d di redigere appositi verbali attestanti le suddette attività (affissione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione, e successiva rimozione dei medesimi ed operazioni di controllo), i quali dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – U.O. Gestione Qualità Ambientale;

4) ai titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare o, in alternativa all'affidatario dello stabilimento medesimo:

4a all'avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Centrale Operativa della P.M. dell'apertura delle paratoie e comunque non oltre le ore 7.30 e fino alle ore 20.00, di innalzare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione come indicata nell'allegato A della presente ordinanza sulle aste o pennoni presenti nelle postazioni di Salvamento e successivamente di abbassarla 18 ore dopo la comunicazione di chiusura delle paratoie.

L'addetto al salvamento presente in ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto, qualora richiesta, a fornire collaborazione per innalzare e/o ammainare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione, compatibilmente con la propria presenza in servizio stabilita dall'Ordinanza balneare regionale 1/2014 e dall'Ordinanza balneare comunale 1/2014.

La bandiera dovrà essere innalzata e/o ammainata anche negli orari in cui il servizio di salvamento non è attivo.

5) ai titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare o, in alternativa all'affidatario dello stabilimento medesimo di esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, come previsto dall'articolo 5 comma 2 lettera b dell'Ordinanza Balneare n. 1/2014 della Regione Emilia-Romagna:

6) alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – U.O. Qualità Ambientale di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 60 (sessanta);

7) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

INFORMA

1) che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L.;



Comune di Rimini

Il Sindaco

2) che la presente Ordinanza ha validità per il periodo corrispondente all'attività balneare definita dall'Ordinanza balneare comunale n.1/2014 e pertanto dal 24 Maggio 2014 al 14 Settembre 2014;

3) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo Paganelli, Responsabile U.O. Qualità Ambientale della **Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana**, via Rosaspina, 7 - 47921 Rimini.

CONFERISCE MANDATO

alla Polizia Municipale - Ufficio di Protezione Civile, alla AUSL Rimini – Dipartimento di Sanità pubblica, alla Capitaneria di Porto di Rimini, al Corpo Forestale dello Stato a cui deve essere inviata copia del presente provvedimento, di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.


Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- HERA S.p.A.
- Comando Polizia Municipale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- A.R.P.A. - Sezione Provinciale Rimini
- Provincia di Rimini - Servizio Politiche Ambientali
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- Corpo Forestale dello Stato
- Guardia di Finanza
- Responsabili piani di salvamento
- Titolari delle Concessioni Demaniali
- Anthea s.r.l.
- URP – Comune di Rimini

IL SINDACO

Dott. Andrea Gnassi

ALLEGATO -A-



Bandiera
da issare
durante
il periodo
di divieto
temporaneo